

Regione Lazio

DIREZIONE BILANCIO, GOV. SOCIETARIO, DEMANIO E
PATRIMONIO

Avvisi

Avviso 23 gennaio 2019

**art. 1 comma 1048 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 – riduzione tassa automobilistica autoveicoli e
motoveicoli di interesse storico e collezionistico. Nota prot.n.53788 del 23/01/2019**



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area Gestione Tassa Automobilistica

Prot. n.

Roma.....

Automobile Club D'Italia
Servizio Gestione Tasse Automobilistiche
Dott. Salvatore Moretto
Via Magenta n. 5
00185 ROMA

serviziogestionetasseautomobilistiche@pec.aci.it

Oggetto: art. 1 comma 1048 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 – riduzione tassa automobilistica autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, all'art. 1, comma 1048, ha disposto l'assoggettamento al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento, per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico avente i seguenti requisiti:

- a) anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni;
- b) possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada;
- c) L'annotazione sulla carta di circolazione del riconoscimento di rilevanza storica di cui al precedente punto b).

Nelle more dell'invio dei relativi flussi informatici da parte dei servizi della Motorizzazione Civile agli archivi delle tasse automobilistiche regionali, che consentiranno gli aggiornamenti automatizzati degli importi della tassa dovuta con la riduzione prevista, è necessario porre in essere un'operatività transitoria che consenta il pagamento del bollo auto agli aventi diritto con la riduzione sancita dalla normativa di che trattasi.

Durante l'incontro del CIGANTA del 17/01/2019, è stata rappresentata da ACI la possibilità, all'atto del pagamento del bollo auto, di applicare un codice riduzione al veicolo interessato, dietro esibizione della carta di circolazione con l'annotazione del riconoscimento della rilevanza storica, da eseguirsi, in questi casi, solo presso le Agenzie di Pratiche auto di cui alla legge 264/1991, autorizzate alla riscossione del bollo auto e ad applicare il citato codice riduzione. Pertanto durante il periodo transitorio di cui trattasi, il pagamento del bollo auto con la

riduzione di cui alla normativa in oggetto, verrà eseguito con l'applicazione del citato codice riduzione presso le Agenzie di Pratiche auto di cui alla legge 264/1991, autorizzate alla riscossione del bollo auto.

Salvo l'emanazione di disposizioni Ministeriali attuative della normativa indicata in oggetto da parte del competente Ministero, l'applicazione della riduzione di cui trattasi avverrà in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 462 del 18/11/1998 *“Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463”*.

In merito all'art. 4 della L.R. n. 11 del 29 luglio 2015 e successive mm.ii., con la quale è stato disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale dovuti per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, sono determinati in riduzione del dieci per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2015, si rappresenta che la stessa è stata emanata in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo ai poteri delle Regioni, e all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo a ulteriori tributi regionali.

La menzionata legge regionale riguarda i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, fattispecie differente da quella prevista dalla normativa in oggetto emarginata; in base a quanto previsto dall'art. 24 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli effetti di una sua eventuale abrogazione entro il 10 novembre dell'anno in corso, avrebbero effetti sui pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2020.

Data la vigenza delle due citate normative, si ritiene necessario rappresentare le seguenti indicazioni operative:

1. per uno stesso veicolo aventi i requisiti previsti da entrambe normative di che trattasi, non potranno essere cumulate le due riduzioni;
2. nel periodo transitorio di applicazione della riduzione di cui all'art. 1 comma 1048 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, il contribuente dovrà presentare, all'atto del pagamento del bollo auto da eseguirsi solo presso le Agenzie di Pratiche auto di cui alla legge 264/1991, la copia della carta di circolazione dell'autoveicolo o del motoveicolo di interesse storico e collezionistico, con la relativa annotazione del riconoscimento di rilevanza storica di cui alla lettera b) della presente nota, la cui data di annotazione costituirà l'elemento da considerare in relazione a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 462 del 18/11/1998;
3. ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% prevista dall'art. 1 comma 1048 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso che un veicolo abbia già la riduzione del 10%, riconosciuta ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 11 del 29 luglio 2015 e successive mm.ii., prima di applicare tale riduzione, occorre ripristinare la tariffa vigente nell'anno 2015 e su questa applicare la riduzione del 50%. Parimenti, nel caso che sia stata già applicata la riduzione del 50% sulla tariffa vigente sull'anno 2015, non potrà essere applicata l'ulteriore riduzione del 10% prevista dall'art. 4 della L.R. n. 11 del 29 luglio 2015 e successive mm. ii.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Raffaele Forte

Il Direttore Regionale
Dott. Marco Marafini